

## **Deliberazione 6 dicembre 2011 - ARG/elt 176/11**

**Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in adempimento alle disposizioni relative alle discipline alternative degli impianti essenziali, di cui ai commi 65.bis.3, 65.bis.5 e 65.bis.7, della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 dicembre 2011

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2011, ARG/elt 142/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 142/11);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 29 luglio 2011, prot. Autorità n. 20549 dell’1 agosto 2011 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2011);
- la comunicazione di Terna del 5 ottobre 2011, prot. Autorità n. 25647 del 6 ottobre 2011 (di seguito: comunicazione 5 ottobre 2011);
- la comunicazione di Terna del 6 ottobre 2011, prot. Autorità n. 25727 del 7 ottobre 2011 (di seguito: comunicazione 6 ottobre 2011);
- la lettera di TIRRENO POWER S.p.A. (di seguito: TIRRENO POWER) del 10 ottobre 2011, prot. Autorità n. 26180 del 12 ottobre 2011;
- la comunicazione di Terna del 20 ottobre 2011, prot. Autorità n. 26934 del 20 ottobre 2011 (di seguito: comunicazione 20 ottobre 2011);
- la lettera di TIRRENO POWER del 28 ottobre 2011, prot. Autorità n. 28569 del 7 novembre 2011;

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 2 novembre 2011, prot. Autorità n. 28235 del 2 novembre 2011;
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON TRADING) del 2 novembre 2011, prot. Autorità n. 28425 del 4 novembre 2011;
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità del 4 novembre 2011, prot. Autorità n. 28558 del 4 novembre 2011;
- la lettera di TIRRENO POWER dell’8 novembre 2011, prot. Autorità n. 29827 del 16 novembre 2011;
- la comunicazione di Terna del 18 novembre 2011, prot. Autorità n. 30093 del 18 novembre 2011, (di seguito: comunicazione 18 novembre 2011);
- la lettera di Terna del 30 novembre 2011, prot. Autorità n. 31580 dell’1 dicembre 2011;
- la comunicazione di EDISON S.p.A. del 5 dicembre 2011, prot. Autorità n. 31908 del 6 dicembre 2011;
- la comunicazione di Terna del 5 dicembre 2011, prot. Autorità n. 31909 del 6 dicembre 2011.

**Considerato che:**

- il comma 63.4 della deliberazione n. 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65 e 65.bis sono da considerare relativi alla deliberazione n. 111/06) prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l’utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l’articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l’utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- nell’ambito dei regimi alternativi di cui all’articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l’Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all’anno solare successivo, da:
  - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
  - la quantità di copertura in energia afferente all’impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
  - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
  - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- ai sensi del comma 65.bis.4 della deliberazione n. 111/06, con la comunicazione 29 luglio 2011, successivamente integrata e aggiornata con le comunicazioni 5, 6 e 20 ottobre 2011, Terna ha fornito all’Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3;

- con deliberazione ARG/elt 142/11, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2012.

**Considerato inoltre che:**

- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- ENEL PRODUZIONE ed EDISON TRADING hanno manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti, di cui all'articolo 65.bis, per quantità parziali ai sensi del comma 65.bis.7;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere i contratti, di cui all'articolo 65.bis, per quantità parziali, ai sensi del comma 65.bis.7, la potenza assoggettata alle discipline tipiche degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente; e che, pertanto, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali possa eccedere la quantità di potenza minima di impegno a salire specificamente riferita a detti impianti e comunicata dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3, se quest'ultima potenza è inferiore alla potenza massima degli impianti medesimi;
- per quanto sopra, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà, di cui al comma 65.bis.7, possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza, comunicate dall'Autorità, ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che caratterizzano gli impianti soggetti ai regimi tipici ed eccedenti quelle comunicate dall'Autorità, ai sensi del comma 65.bis.3 e specificamente riferite a detti impianti;
- è imprescindibile tenere conto delle ulteriori quantità di potenza, non solo per stimare correttamente le quantità che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento, ma soprattutto per limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalle discipline tipiche degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

**Considerato altresì che:**

- nel caso di due impianti dichiarati da Terna singolarmente essenziali per l'anno 2012, gli utenti del dispacciamento interessati hanno segnalato un minimo tecnico diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni di essenzialità per l'anno 2012, inviate da Terna all'Autorità ed agli utenti medesimi, fornendo elementi a supporto di dette segnalazioni;
- con riferimento ai criteri per la determinazione del prezzo massimo a salire e del prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, espressi negli allegati di cui alla deliberazione ARG/elt 142/11, uno degli utenti del dispacciamento ha segnalato che:

- il criterio di valorizzazione delle componenti materia prima e commercializzazione materia prima indicato in detti allegati non tiene conto del potere calorifico specifico degli impianti/raggruppamenti oggetto degli allegati medesimi;
- il valore della componente trasporto nazionale materia prima, per il quale negli allegati si rinvia a quanto disposto alla deliberazione ARG/elt 175/08 (componente relativa al trasporto del gas naturale ai fini del costo evitato di combustibile *ex* CIP n. 6/92), non considera le evoluzioni in materia di tariffe di trasporto e, in particolare, l'introduzione di alcune voci tariffarie e non tiene inoltre conto della differenza tra il fattore di carico degli impianti/raggruppamenti oggetto degli allegati medesimi e il fattore di carico esplicitato nella deliberazione ARG/elt 175/08;
- TIRRENO POWER ha espresso in forma condizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.*bis*; se un utente del dispacciamento non ritiene adeguata la remunerazione che gli potrebbe derivare dalle discipline alternative adottando i valori dei parametri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità, l'utente del dispacciamento ha comunque la facoltà di ricondurre gli impianti singolarmente indispensabili o i raggruppamenti di impianti essenziali, nell'ambito dei regimi tipici ed eventualmente di avanzare istanza di reintegrazione dei costi;
- con la comunicazione 18 novembre 2011, Terna ha presentato, anche con riferimento all'impianto singolarmente essenziale nella disponibilità di TIRRENO POWER, le proposte di cui al comma 64.31, sugli standard specifici per la determinazione del costo variabile rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina tipica.

**Ritenuto opportuno:**

- rideterminare le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante che Terna deve contrattualizzare, tenendo conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che caratterizzano gli impianti soggetti ai regimi tipici ed eccedenti quelle comunicate dall'Autorità, ai sensi del comma 65.*bis*.3 e specificamente riferite a detti impianti;
- modificare gli Allegati C, C1, D, D1, H e H1 alla deliberazione ARG/elt 142/11, conformemente agli esiti delle elaborazioni di cui al precedente alinea e in modo da tenere conto di quanto dichiarato dagli utenti del dispacciamento interessati in merito al minimo tecnico di due impianti annoverati da Terna tra gli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2012;
- in merito ai criteri di determinazione del prezzo massimo a salire e del prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a) del comma 65.*bis*.2, indicati negli allegati alla deliberazione ARG/elt 142/11 (di seguito anche: i prezzi), precisare che:
  - detti prezzi sono definiti considerando un impianto di riferimento che è contraddistinto da una determinata tecnologia e che prescinde dagli specifici impianti/raggruppamenti degli utenti del dispacciamento destinatari degli allegati alla deliberazione ARG/elt 142/11;
  - per quanto espresso al punto precedente, nella determinazione dei prezzi non si considera intenzionalmente il potere calorifico e il fattore di carico specifici dei

- singoli impianti/raggruppamenti soggetti alla normativa sugli impianti essenziali;
- il valore per l'anno 2012 della componente "Altri costi e rischi di gestione" è stabilito in via forfetaria per tenere conto di eventuali e ulteriori oneri, ivi inclusi gli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08;
  - precisare che, se un utente del dispacciamento esprime in forma condizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis, l'intenzione è considerata come non espressa;
  - stabilire che, se TIRRENO POWER non confermerà in forma incondizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis entro il termine fissato dalla presente deliberazione, l'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2012 del medesimo utente sarà assoggettato alla disciplina tipica;
  - approvare, con efficacia limitata all'anno 2012, quanto proposto da Terna con la comunicazione 18 novembre 2011 e, ai sensi del comma 64.31, lettera a), rispetto alle unità di produzione dell'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2012 nella disponibilità di TIRRENO POWER, al fine di completare la definizione delle componenti del costo variabile riconosciuto rilevante per l'eventuale applicazione della disciplina dei regimi tipici all'impianto medesimo

### **DELIBERA**

1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2012, dalle quantità oggetto dei contratti di cui all'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, sulla base di quanto nei considerati e come quantificato negli Allegati C e CI per EDISON TRADING, negli Allegati D e DI per ENEL PRODUZIONE e negli Allegati H e HI per TIRRENO POWER;
2. di sostituire gli Allegati C, CI, D, DI, H e HI alla deliberazione ARG/elt 142/11 con gli Allegati C, CI, D, DI, H e HI di cui al presente provvedimento;
3. di trasmettere gli Allegati C e CI a EDISON TRADING, gli Allegati D e DI a ENEL PRODUZIONE e gli Allegati H e HI a TIRRENO POWER;
4. di trasmettere gli Allegati C, CI, D, DI, H e HI di cui al presente provvedimento a Terna ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
5. in merito ai criteri di determinazione del prezzo massimo a salire e del prezzo minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, indicati negli allegati alla deliberazione ARG/elt 142/11, sono fornite le precisazioni esplicitate nella premessa della presente deliberazione;
6. qualora TIRRENO POWER, che ha espresso in forma condizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis per l'anno 2012, non confermi l'intenzione in forma incondizionata entro tre (3) giorni dalla notifica della presente deliberazione:
  - a) l'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2012 del medesimo utente è assoggettato alla disciplina di cui agli articoli 63, 64, 65 e 77 della deliberazione n. 111/06;

- b) Terna aggiorna tempestivamente l'elenco degli impianti essenziali e la relazione di cui rispettivamente ai commi 63.1 e 63.9 della deliberazione n. 111/06, nonché comunica a TIRRENO POWER la relazione di cui al comma 63.10 della medesima deliberazione e il contenuto delle proposte approvate ai sensi del punto 8;
  - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna scade il 14 dicembre 2011;
7. si approvano, con efficacia limitata all'anno 2012, le proposte di cui alla lettera a) del comma 64.31 della deliberazione n. 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 della medesima deliberazione), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la comunicazione 18 novembre 2011, con riferimento all'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2012 nella disponibilità di TIRRENO POWER;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati C, CI, D, DI, H e HI sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 dicembre 2011

Il Presidente  
*Guido Bortoni*